

**Sezione:** TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

**Esito:** SENTENZA

**Numero:** 570

**Anno:** 2004

**Materia:** PENSIONI

**Data pubblicazione:** 08/11/2004

REPUBBLICA ITALIANA **sent. 570/2004**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D' APPELLO**

Composta dai seguenti magistrati:

dott. Gaetano Pellegrino	Presidente
dott. Silvio Aulisi	Consigliere
dott. Angelo De Marco	Consigliere relatore
dott. Giorgio Capone	Consigliere
dott. Enzo Rotolo	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sull' appello iscritto al n. 18920 del registro di Segreteria, proposto dal Ministero Omissis, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall' Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia ex lege,

**CONTRO**

i Signori Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, tutti rappresentati e difesi dall' avv. Barbara Balsamo, presso il cui studio in Trento, via Grazioli n. 3 sono elettivamente domiciliati,

**AVVERSO**

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Trentino Alto Adige, sede di Trento, n. 282/2002 del 19 giugno/19 agosto 2002, non notificata.

Vista la sentenza appellata.

Visti l' atto di appello, nonché tutti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 1° ottobre 2004 il relatore, cons. Angelo De Marco e l' avvocato dello Stato Sergio Sabelli; non è presente il difensore degli appellati.

Ritenuto in

**FATTO**

Con l' impugnata sentenza la Sezione giurisdizionale per la regione Trentino Alto Adige, sede di Trento, ha accolto il ricorso collettivo proposto dai Signori Omissis, Omissis (oltre che dal Sig. Omissis, per il quale ha disposto lo stralcio per la rimessione del giudizio alla competente sede di Bolzano), e, per l' effetto, ha dichiarato il diritto dei predetti a vedersi computato nel trattamento pensionistico loro riconosciuto l' importo corrispondente a due ore fisse di straordinario, contrattualmente previste e regolarmente prestate fino alla data di cessazione del servizio.

Nell' assumere tale statuizione, il giudice ha considerato che le due ore di lavoro eccedenti quello ordinario prestate in ossequio all' articolo 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121, usualmente definite di "straordinario fisso" perché obbligatorie per turno di servizio, ma retribuite come prestazione di lavoro straordinario, costituiscono un emolumento fisso e continuativo che è concettualmente riconducibile alla voce "stipendio" o "paga" indicata dall' articolo 53 del DPR. N. 1092 del 1973, ed è pertanto da includere nella base pensionabile.

Avverso la sentenza ha proposto appello l' Avvocatura generale, che, delineato preliminarmente il quadro normativo che disciplina l' emolumento, ne ha contestato la riconducibilità nel novero degli assegni o indennità suscettibili di valutazione in pensione, ai sensi degli articoli 43 e 53 del DPR 1092/1973, come modificati dagli articoli 15 e 16 della legge n. 177 del 1976. In proposito ha rilevato che per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1 della legge n. 29 del 1993 un qualsiasi riferimento agli invocati parametri di fissità e continuità nell' erogazione dell' emolumento per straordinario non può comportare alcuna conseguenza ai fini pensionistici, mentre, per altro verso, nessun assegno o indennità oltre quelli espressamente indicati (tra i quali non figura la retribuzione di prestazioni eccedenti il normale orario di servizio) può essere considerato utile ai fini pensionistici, se la legge istitutiva non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile.

In data 16 settembre 2004 è pervenuta una nota dell' avv. Barbara Balsamo con la quale si dà notizia del decesso del Sig. Omissis, che figura tra gli odierni appellati, con esplicita richiesta di esame della nuova situazione ai fini dell' interruzione del processo, ai sensi dell' articolo 299 c.p.c.

Nella pubblica udienza odierna, dopo l' esposizione dei fatti di causa da parte del relatore, l' avvocato dello Stato ha riproposto le argomentazioni che militano a favore della tesi della non pensionabilità dell' emolumento, rimettendosi alle decisioni del collegio per ciò che concerne la richiesta di interruzione del giudizio.

Considerato in

### **DIRITTO**

In via preliminare il collegio procede allo stralcio della posizione del Sig. Omissis, nei cui confronti, per l' intervenuto decesso, il processo deve essere dichiarato interrotto, salva l' eventuale riassunzione da parte di chi ne abbia eventualmente titolo.

Il giudizio può invece proseguire nei confronti di tutti gli altri appellati, trattandosi, nella specie, di posizioni del tutto autonome, unitariamente considerate solo in virtù della proposizione di un ricorso collettivo e di una sentenza unica, ma agevolmente scindibili in tante distinte pronunce quanti sono i soggetti interessati.

Nel merito, l'appello del Ministero Omissis, proposto con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, è fondato e meritevole di accoglimento; ciò comporta che l'impugnata sentenza debba essere riformata sul punto relativo alla ritenuta quiescibilità (che va invece esclusa) del compenso per lavoro straordinario, prestato ai sensi dell' articolo 7 del DPR n. 69 del 27 marzo 1984 e dell' articolo 1 del DOP n. 234 del 23 giugno 1988.

Il collegio ritiene utile ricordare, per ciò che concerne la genesi e la reale natura del compenso della cui pensionabilità oggi si discute, che l' articolo 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nel ridurre a quaranta ore settimanali l'

orario di lavoro del personale della Polizia di Stato (senza peraltro incidere sull' importo della retribuzione tabellare) avvertì la necessità di perpetuare la formazione dei turni di lavoro sulla base delle previgenti quarantadue ore settimanali, per un periodo limitato di tre anni, prevedendo che venissero retribuite a titolo di lavoro straordinario le due ore di lavoro eccedenti le quaranta ore settimanali di servizio.

Il sistema si protrasse poi oltre il triennio originariamente previsto, venendo a cessare con il DPR 31 luglio 1995, che soppresse tale forma di retribuzione e compensò il maggior orario di lavoro prestato con una maggiorazione dell' indennità pensionabile di polizia, consentendone, in tal modo, la valutazione in pensione.

Ciò premesso, appare evidente che la prestazione lavorativa richiesta, all' epoca, in aggiunta all'orario contrattuale di quaranta ore (poi ridotte a trentanove e quindi a trentotto ore) costituì una prestazione straordinaria a tutti gli effetti e non solo nominalmente, come opinato dal primo giudice, perché dettata dalla necessità di garantire, per un periodo di tempo limitato di tre anni ( non importa se poi ulteriormente prorogato) il medesimo orario di lavoro vigente in precedenza, ridotto (senza decurtazioni stipendiali) con la legge 121 del 1981.

Si trattò, in buona sostanza, di fronteggiare una situazione eccezionale di temporanea carenza di organico, provocata dalla disposta riduzione dell' orario settimanale di lavoro, in vista di un diverso assetto organizzativo che è poi in concreto successivamente intervenuto, allorché tale forma di retribuzione è stata soppressa.

Per completezza può aggiungersi che la questione di costituzionalità dell' articolo in questione, in correlazione con l' articolo 53 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, che non contempla, nella determinazione della base pensionabile, il compenso per lavoro straordinario (sotto il profilo che *“lo straordinario di cui si discute solo nominalmente può essere definito tale”*) è stata dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 177 del 25 maggio/5 giugno 2000, sia per difetto di motivazione in ordine alla applicabilità nel giudizio *a quo* della disposizione denunciata, sia anche per la mancata verifica di una possibile interpretazione adeguatrice che, attraverso un più penetrante esame della lettera e dello spirito della disposizione, possa portare ad una interpretazione idonea a superare il dubbio di costituzionalità.

Ritiene in definitiva il collegio, sulla scorta di un orientamento interpretativo della Sezione da ritenere ormai consolidato, che la ricostruzione storica della genesi e dell' evoluzione delle due ore di straordinario di cui si discute consenta di affermarne, a prescindere dal carattere obbligatorio della prestazione, la sua natura di straordinario in senso proprio e la conseguente non pensionabilità della relativa retribuzione, alla stregua del vigente ordinamento pensionistico dei dipendenti civili e militari dello Stato.

Conclusivamente, l'appello dell'Avvocatura generale dello Stato, proposto in nome e nell'interesse del Ministero Omissis, è fondato e merita accoglimento.

Possono, nel contempo, ritenersi sussistenti giusti elementi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Sezione terza giurisdizionale centrale d' appello, previo stralcio della posizione dell' appellato deceduto, nei cui confronti il processo è dichiarato interrotto, accoglie l' appello in epigrafe riformando, per l' effetto, l' impugnata

sentenza nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso nella camera di consiglio del 1° ottobre 2004.

L' ESTENSORE

*f.to Angelo De Marco*

IL PRESIDENTE

*f.to Gaetano Pellegrino*

Depositata in Segreteria il giorno 8 novembre 2004

IL DIRIGENTE

f.to Dr. Antonio Di Virgilio